



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR 2014/2020

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Dipartimento dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 8/08/17

L'ISTRUTTORE INCARICATO
G. DINIELLO

N. 163 del 08/08/17

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)

Sezione	X Autorità di Gestione
Tipo materia	X PSR Puglia 2014/2020
Privacy	X NO
Pubblicazione integrale	X SI

Codice CIFRA: 001/DIR/2017/00163


OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell'art.42 del TFUE -

Il giorno 08 - AGO - 17, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 47, l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;





VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l'utilizzo dei Fondi strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;


VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell'ambiente il prof. Gianluca Nardone ed è stabilito che l'incarico comporta il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d'Area in materia di Fondi Comunitari;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;





VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;


VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

CONSIDERATO che l'art 107 paragrafo 1 del TFUE dispone che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

CONSIDERATO che, in base all'art. 108 del TFUE, la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno; qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato;

CONSIDERATO che l'art. 109 prevede che, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;

PRESO ATTO che, siccome gli aiuti concessi dagli Stati sono in linea di principio vietati, è importante che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. In particolare, la trasparenza nella concessione degli aiuti di Stato è essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme,





una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica

CONSIDERATO che, con riferimento ai regimi di aiuto del PSR Puglia 2014-2020, l'art.81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'obbligo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato per finanziamenti non rientranti nell'art. 42 del TFUE e, di conseguenza, dichiara compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;


VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali esentandoli, di fatto, dall'obbligo di notifica;

CONSIDERATO che l'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 prescrive l'obbligo di trasmissione alla Commissione, almeno dieci giorni prima della sua entrata in vigore, di un regime di aiuto esentato, ai sensi dello stesso regolamento, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e che gli aiuti potranno essere concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione;

DATO ATTO che il PSR Puglia 2014-2020, pur citando il Reg. (UE) 702/2014, non contempla la disciplina delle regole applicative previste dallo stesso regolamento sugli aiuti di Stato;

RITENUTO opportuno:

- dare massima evidenza di quanto disposto dal Reg. (UE) 702/2014 così come riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento dal titolo *"Esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per i Regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell'art. 42 del TFUE"* ;
- disporre la trasmissione della presente determinazione alla Commissione Europea nelle more che venga predisposta una proposta di modifica al PSR Puglia 2014-2020 2020 tesa a contemplare la disciplina delle regole applicative previste del Reg. (UE) 702/2014;
- disporre che i riferimenti del presente provvedimento vengano inseriti in ogni singola scheda sintetica di Misura di cui dell'Allegato II *"Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente Regolamento"* da inviare alla Commissione Europea per ricevere una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti così come previsto dall'art. 9 del Reg. n. 702/2014;





- procedere alla concessione dei regimi di aiuto definiti "esentabili" solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.


Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

- di adottare il documento di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento dal titolo "*Esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per i Regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell'art. 42 del TFUE*" contenente tutte le disposizioni utili a riconoscere la categoria dei regimi di aiuti previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti dall'art. 42 del TFUE, esentabili dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;
- di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Commissione Europea in attesa di presentare le proposte di modifica al PSR Puglia 2014-2020 atte a contemplare la disciplina delle regole applicative previste del Reg. (UE) 702/2014;
- di disporre che i riferimenti del presente provvedimento vengano inseriti in ogni singola scheda sintetica di Misura di cui dell'Allegato II "*Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente Regolamento*" così come previsto dall'art. 9 del Reg. n. 702/2014, da inviare alla Commissione Europea per ricevere una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;
- di procedere alla concessione dei regimi di aiuto definiti "esentabili" solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione.

Il presente atto composto:

- da n. 6 fogli timbrati e vidimati e





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR 2014/2020


- dall'Allegato 1 *"Esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per i Regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell'art. 42 del TFUE"* - composto da n. 3 fogli timbrati e vidimati;

è redatto in unico originale e sarà custodito agli atti del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Dipartimento.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

(Prof. Gianluca Nardone)



Allegato 1

Esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per i Regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell'art. 42 del TFUE

Articolo 1 - Oggetto e finalità


1. Il presente provvedimento disciplina gli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia che, pur non rientrando nell'art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), sono comunque compatibili con il mercato interno ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e in applicazione degli articoli 107, paragrafi 2 o 3, del TFUE. Come tale, detti Regimi di Aiuto sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Articolo 2 - Definizioni

1. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 si definisce:
 - a) **"aiuto"**: aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
 - b) **"Regime di aiuto"**: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito"
 - c) **"aiuti individuali"**: gli aiuti *ad hoc*, ovvero gli aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti, nonché gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - d) **"aiuti trasparenti"**: aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ulteriori specificazioni così come indicate nel paragrafo 2 dell'art. 5 del Reg. (UE) 702/2014.

Articolo 3 - Beneficiari

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente provvedimento i regimi di aiuto di cui agli articoli da 44 a 49 del Reg. (UE) 702/2014 i cui beneficiari sono le PMI, così come definite dall'allegato I del Regolamento stesso.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente provvedimento i regimi di aiuto di cui agli articoli da 31 a 43 del Reg. (UE) 702/2014 i cui beneficiari sono le PMI e le grandi imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento stesso.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli aiuti destinati a:
 - a) imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo, ad eccezione degli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
 - b) soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
4. Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato.



5. Sono esclusi gli aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri.

Articolo 4 - Soglie di notifica

Il presente provvedimento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie previste dagli artt. 31, 32, 33, 35, 40, 41, 44 del reg. n. 702/2014:

- ✓ aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (art.31): 7,5 milioni di EUR per progetto;
- ✓ aiuti alla forestazione e all'imboschimento (art. 32): 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
- ✓ aiuti a favore dei sistemi agroforestali (art. 33): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;
- ✓ aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 35): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- ✓ aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art. 40): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- ✓ aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 41): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- ✓ aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone (art. 44): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento.

Articolo 5 - Trasparenza degli aiuti

1. Il presente provvedimento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti così come definiti nel precedente art. 2.
2. Sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio.

Articolo 6 - Effetto di incentivazione

1. Il presente provvedimento si applica unicamente agli aiuti che hanno un "effetto incentivo".
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a. nome e dimensioni dell'impresa;
 - b. descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c. ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d. elenco dei costi ammissibili;
 - e. tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. L'"effetto incentivo" è presunto per:
 - a) gli aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del reg. 702/2014 e per
 - b) gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34 reg. 702/2014.



Art. 7 - Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. L'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 8 – Cumulo

1. Le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera i massimali previsti dal regolamento 702/2014.
2. Gli aiuti disciplinati dal presente provvedimento non possono essere cumulati con gli aiuti "deminimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad intensità di aiuto superiori ai limiti previsti dal reg. 702/2014.

Articolo 9 - Pubblicazione e informazione

1. La Regione si impegna a trasmettere alla Commissione europea una sintesi delle informazioni concernente un aiuto di stato concesso ai sensi del presente provvedimento secondo il modello di cui all'allegato II del reg 702/2014 e di pubblicare il regime sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 9 del reg. 702/2014.
2. La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di informazione di cui ai par. da 2 a 4 del medesimo art. 9 reg. 702/2014.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. I regimi di aiuto disciplinati ai sensi del presente provvedimento saranno concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N.....3..... FOGLI

Il Direttore del Dipartimento

.....